



COMUNE DI CREMA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

SERVIZIO ATTIVITA' COMMERCIALI

Ordinanza n. 2009/00667 del 28/12/2009

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE ATTIVITÀ SIMILARI

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 2008/00096 del 20.03.2008 con la quale ha dettato disposizioni in materia di orari degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale in attuazione della Legge Regionale Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30, e in particolare l'articolo 17, che ne attribuisce al Sindaco la competenza;

Visto gli artt. 12, 13, 14 e 15 dell'allegato A) alla D.G.R. n. VIII/17516 del 17.05.2004 e la relativa circolare di chiarimenti operativi della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati del 30 luglio 2004, n. 31;

Visto la D.G.R. n. VIII/006495 del 23.01.2008, di "indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 30/2003) – con la quale sono stati emanati nuovi indirizzi per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree residenziali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2005/00043 del 12/07/2005 di approvazione della sezione terza di "Pianificazione degli orari dei Pubblici Esercizi e similari" della Disciplina Generale dei Pubblici Esercizi – Legge Regionale Lombardia 23 dicembre 2003, n. 30;

Dato atto che detta "pianificazione" ha ottenuto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 20, comma 2, della medesima Legge Regionale Lombardia 30/2003, da parte della Commissione Comunale per i p.e. composta di rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e CCIAA;

Atteso che non si è ritenuto di dettare a modifica e integrazione del documento in vigore, per l'anno 2009 e successivi, gli indirizzi assunti in risposta alle istanze per la tutela e la vivibilità delle aree urbane interessate, con particolare attenzione all'esigenza di evitare disagi ai residenti del centro storico e delle altre aree del territorio, attraverso la predisposizione di idonee misure, da concordare con gli stessi gestori dei locali, non solo attinenti al problema acustico, ma anche a quello del decoro urbano;

Ritenuto, quindi, la necessità di rivedere la sopra richiamata ordinanza n. 2008/00096 del 20.03.2008, così come confermata per l'anno 2009, al fine di procedere ad una rimodulazione della stesa meglio rispondente ai nuovi indirizzi stabili a mitigazione e contenimento delle cause di disturbo e di disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, in modo particolare nelle ore serali e notturne, obbligando a garantire il giusto equilibrio a fronte di diverse esigenze;

Che i suddetti inconvenienti si registrano in modo prevalente nelle aree residenziali ed in particolar modo nel periodo estivo a causa del volume della musica e del contemporaneo svolgimento dell'attività nelle aree poste esternamente al locale, nonché i comportamenti di alcuni avventori che non rispettano le norme di igiene e decoro urbano e disturbano la quiete pubblica con schiamazzi e altri rumori molesti, stazionando sino a tarda ora, anche dopo la chiusura del locale;

Che le maggiori esigenze di tutela, sia sotto il profilo della quiete pubblica, che sotto quella del decoro urbano, si manifestano nell'area del centro storico e nelle immediate adiacenze della stessa, in quanto caratterizzate dalla presenza di un patrimonio monumentale storico di inestimabile valore, che deve essere preservato, nonché da un'elevata concentrazione di pubblici esercizi ad apertura serale notturna;

Tenuto conto delle problematiche e delle esigenze manifestate dai cittadini residenti nelle aree interessate, come testimoniato dagli esposti pervenuti alla P.L., nonché alla luce di quanto la Corte di Cassazione con sentenze n. 45484 del 24 novembre 2004 e n. 15346 del 3.5.2006, ha stabilito in merito alla responsabilità penale del reato di disturbo della quiete pubblica, in capo al gestore di un pubblico esercizio per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti, anche al di fuori dei locali, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza attiva della sua attività:

Visto gli artt. 7/bis e 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 3 del 16.01.2003 e dalla Legge n. 116 del 20.05.2003;

Visto l'art. 22 dello Statuto comunale adottato con deliberazione consiliare n. 168 del 08.10.1991, così modificato con deliberazioni n. 61 del 13.03.1994, n. 63 del 21.03.1994 e n. 76 del 23.03.1994;

ordina

con effetto dalla data di adozione e sino al successivo atto di modifica o revoca del presente, di determinare la disciplina in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e similari e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, così come indicata nel seguente articolato:

CAPO I° ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI

Articolo 1 - Definizioni

1. Gli esercizi di somministrazione di cui alla Legge Regionale Lombardia n. 30/2003 si suddividono in:
 - a) **Esercizi di Tipologia "UNICA"**
(esercizi nei quali la somministrazione alimenti e bevande costituisce attività prevalente)
 - b) **Esercizi di Tipologia " UNICA con"**
(esercizi in cui la somministrazione alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, che ha carattere prevalente rispetto alla prima, quali discoteche, sale da ballo ecc.)
2. Per esercizi misti si intendono quelli muniti, oltre che di autorizzazione per la somministrazione alimenti e bevande, di attività al commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio.
3. Per orario estivo si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale.
4. Per orario invernale si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora solare.

Articolo 2 - Orario degli esercizi di somministrazione

1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura, entro le fasce massime indicate nella seguente tabella, con riferimento alla denominazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/006495 del 23 gennaio 2008:

Fascia obbligatoria massima valida per l'intero territorio comunale	
a)	Tipologia " Unica" fra le ore 5.00 e le ore 2.00 del giorno successivo per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente
b)	Tipologia "Unica con" fra le ore 15.00 e le ore 3.00 del giorno successivo esercizi di cui alla lettera l) del paragrafo 6 del DGR n. 006495 del 23.1.2008 – esercizi autorizzati anche ai sensi dell'art. 68 del TULPS, in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, che ha carattere prevalente rispetto alla prima, quali discoteche, sale da ballo ecc.

* Non è consentito derogare a detti limiti di orario, salvo quanto previsto dal successivo articolo 11.

2. Qualora le ore di apertura in talune zone, in particolare nel Centro Storico, si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti pregiudizievole all'interesse dei consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, può differenziare l'orario, garantendo, anche con turnazione, il servizio minimo.
3. L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande negli orari indicati dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti e comunque assicurando il diritto alla quiete dei cittadini.
4. Gli orari prescelti dall'esercente possono essere modificati dal Sindaco, con provvedimento motivato. In particolare, qualora dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande derivi disturbo alla quiete pubblica, quindi ricorrono le condizioni nell'interesse della collettività, il Sindaco può disporre anticipazioni dell'orario di chiusura dell'esercizio.
5. Gli orari per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'aperto, anche quando insiste su area privata, sono determinati dal Sindaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, tenuto conto dell'interesse della collettività coinvolta.
6. Gli orari di attività dei pubblici esercizi possono essere determinati, in relazione alle differenti denominazioni che assumono così come definito nell'allegato A) Tabella Orari.
7. Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, diversificando tra periodo estivo ed invernale e tra un giorno e l'altro della settimana. In ogni caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Comune dell'orario prescelto. Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno tre mesi e dovranno essere resi noti come previsto all'art. 21.
8. Con la chiusura dei p.e. all'ora stabilita, deve cessare ogni tipo di somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero dei locali. Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.
9. Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003, può autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) come definite nell'allegato A) Tabella Orari Attività, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di 4 (quattro) ore.
10. Negli esercizi di somministrazione di cui all'art. 2 punto 1 lettera b), oltre all'orario massimo previsto entro il quale si svolge l'attività, si devono osservare le disposizioni per l'espletamento delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento stabilite al successivo CAPO II°.

Articolo 3 - Orari delle attività all'aperto degli esercizi di somministrazione

1. Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente articolo 2, punto 1, lett. a), l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere compresa fra le ore 8.00 e le ore 2.00 del giorno successivo.
2. Salvo eventuali deroghe temporanee, le attività oggetto della presente ordinanza devono sempre svolgersi, negli spazi al chiuso e all'aperto, senza superare:
 - a) i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al DPCM 215/99, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
 - b) i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno e i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi, previsti dalla norma vigente in materia di inquinamento acustico.
3. A partire dalle ore 23.00, ogni rumore potenzialmente molesto, legato all'esercizio dell'attività, sia derivante dall'utilizzo di apparecchi ed impianti sonori di qualunque tipo, che da altre fonti, quali vociare delle persone, rumore dei piatti, urla, canti, ecc., deve essere congruamente ridotto, in modo da non arrecare alcun disturbo al riposo delle persone.
4. Per le attività all'aperto, qualora ricorrono le condizioni, nell'interesse della collettività, nell'atto autorizzativo di occupazione si possono applicare orari in modo diversificato per p.e., per le zone e località in cui è diviso il territorio comunale.

Articolo 4 - Orario in esercizi misti

1. Gli esercizi misti muniti di autorizzazione per la somministrazione congiuntamente all'autorizzazione per il commercio o per altre attività economiche, possono seguire i limiti temporali dell'attività prevalente, che deve essere preventivamente comunicata al Comune, fatti salvi i limiti massimi fissati per le attività di somministrazione di alimenti e bevande dalla presente ordinanza.

Articolo 5 - Orario degli esercizi di somministrazione situati in particolari strutture

1. Gli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui operano.
2. E' consentito, previa autorizzazione del Comune, effettuare un orario più ampio di quello adottato dal centro commerciale, qualora il gestore ottenga il consenso dell'amministrazione del centro stesso ed eserciti nel rispetto degli orari come stabilito al precedente articolo 2, punto 1, lett. a)

Articolo 6 - Orario gelaterie, pasticcerie ed altre attività simili

1. Gli esercizi che esercitano attività prevalente di gelateria, yogurteria, gastronomia, rosticceria, pasticceria, pizzerie al trancio ed altre attività simili, anche artigianali, quando non dotati di licenza di pubblico esercizio, seguono le disposizioni stabilite dall'Ordinanza Sindacale di disciplina della materia degli "orari di apertura e chiusura dei negozi".

Articolo 7 - Orario di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati, affiliati o non ad enti a carattere nazionale

1. L'attività di somministrazione alimenti e bevande negli spacci annessi ai circoli privati e a circoli degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno a norma del DPR 235/01, si effettua con le modalità previste per i p.e. di cui al precedente articolo 2, punto 1, lett. a).
2. Si conferma l'obbligo del rispetto degli orari determinati dalle attività sociali.
3. L'attività di somministrazione alimenti e bevande negli spacci annessi ai circoli privati non affiliati ad enti a carattere nazionale, si effettua con le modalità previste per i p.e. di cui al precedente articolo 2, punto 1, lett. a) e b).

Articolo 8 - Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere

1. L'attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere svolte, in favore delle sole persone alloggiate, anche al di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi.

Articolo 9 - Orario delle attività di somministrazione su aree pubbliche in forma itinerante

1. Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica in forma ITINERANTE dovranno operare nelle zone dove tale attività non è espressamente inibita, nei soli giorni feriali e con rispetto del seguente orario: fra le ore 7.00 e le ore 22.00.

Articolo 10 - Orario attività musicale in pubblico esercizio (esercizi di cui all'art. 2, punto 1, lett. a) (non dotati di autorizzazione ex art. 68 e 80 del T.U. Leggi di pubblica sicurezza)

1. Trattenimenti musicali al chiuso:
 - 1) fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, e il possesso delle prescritte autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18.6.1931, n. 773, e del D.M. 19 agosto 1996, l'utilizzo di fonti sonore fisse e mobili, con apparecchi meccanici ed elettronici (anche mediante l'impiego di un disc jockey, piano-bar, concertini - max tre elementi, karaoke, ecc), cioè differenti dalla musica di allietamento (accompagnamento e compagnia) già previsto e regolato dall'art. 26 del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (approvato con delibera di C.C. n. 2005/00055 del 26.09.2005) all'interno dei locali adibiti a pubblici esercizi è consentito:

- a) nel centro città (zona 1 – confine mura venete) in orario compreso fra le ore 16.00 e le ore 23.00;
 - b) fuori dal centro città (zona 2 - rimanente territorio) in orario compreso fra le ore 16.00 alle 24.00, con obbligo di ridurre congruamente il volume a partire dalle ore 23.00.
- 2) è consentito inoltre nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. l'iniziativa non è organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata;
 2. è esercitata senza fine di lucro diretto, in modo cioè tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all'intrattenimento stesso;
 3. non è consentita l'emissione, al fine della fruizione della clientela all'intrattenimento, di un biglietto di ingresso, prenotazione, tessera o simili;
 4. il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non viene aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
 5. l'assetto ordinario dei locali non viene modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
 6. nell'esercizio pubblico di somministrazione, l'intrattenimento si svolge solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;
 7. non sono allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
 8. non è data, in alcun modo, pubblicità dell'evento;
 9. gli impianti elettrici eventualmente realizzati allo scopo devono essere a norma, è necessario che l'esercente disponga di documentazione di rispondenza alle normative vigenti a firma di tecnico abilitato, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza;
 10. in presenza di particolari condizioni ambientali, sentita, se del caso, l'ARPA, il responsabile del rilascio dell'autorizzazione può prescrivere l'installazione di limitatori acustici e le eventuali altre misure ritenute più adatte al caso;
 11. l'obbligo di presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico prescritto per tutti gli esercizi di nuova apertura, è esteso anche agli esercizi già in attività, in cui si organizzino trattenimenti musicali dal vivo, con frequenza di almeno una volta alla settimana, nell'arco di sei mesi all'anno, anche non consecutivi;
 12. nel caso di cui sopra, la relativa documentazione dovrà essere prodotta al Comune preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione per trattenimenti musicali;
 13. i trattenimenti di cui alla lettera a) possono tenersi non più di un giorno la settimana;
 14. le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno in alcun modo;
 15. il responsabile del rilascio dell'autorizzazione può modificare le giornate proposte dall'esercente, qualora ciò si renda necessario per ridurre l'impatto acustico nei confronti dei residenti, in presenza di più esercizi di una stessa area che intendono organizzare trattenimenti periodici o ricorrenti, o per altri comprovati motivi;
 16. resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni, o negare l'autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali;
 17. è assolutamente vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora o di qualunque altro artificio;

2. Trattenimenti musicali all'aperto:

- a) l'effettuazione di concertini musicali negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 punto 1, lettera a), è consentita, previa specifica autorizzazione, solo nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre e per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia, dalle 21.00 alle 24.00, fatti salvi i limiti massimi fissati per le attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'art. 2 punto 1, lettera a);
- b) tali iniziative musicali esterne potranno essere effettuate per non più di un giorno la settimana, che dovrà essere lo stesso per tutti i locali ubicati in una medesima via o piazza, o nelle vie e piazze immediatamente adiacenti;
- c) il responsabile del rilascio dell'autorizzazione può modificare il giorno proposto dall'esercente, qualora ciò si renda necessario per ridurre l'impatto acustico nei confronti dei residenti, in presenza di più esercizi di una stessa area urbana che intendano organizzare trattenimenti periodici o ricorrenti, o per altri comprovati motivi;

- d) resta comunque facoltà del comune negare l'autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali (area cortilizie, condominiali, ecc.).

3. Attività di allietamento:

- a) per allietamento (accompagnamento e compagnia), si intende l'esercizio di attività accessoria (art. 14 della legge regionale) prevista a seguito dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30, svolta con l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere, per la diffusione sonora e di immagini quali, ad esempio, apparecchi televisivi anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altre avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, ecc., non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69, 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19 agosto 1996;
- b) gli allietamenti con apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box, sono consentiti, all'interno del locale, fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio. Mentre per apparecchi di karaoke e simili, questi seguono i limiti massimi fissati dal comma 1 lettera a);
- c) In assenza di chiusure e/o schermature permanenti, fisse o mobili (es: porte, finestrate, vetrate, pareti scorrevoli, ecc.) atte a costituire strumenti di contenimento delle immissioni sonore, il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto dopo le ore 23.00. In ogni caso l'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

4. Sono ammesse deroghe ai limiti orari di diffusione acustica per i soli pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale della Lombardia n. 30/2003, situati al di fuori del centro storico e distanti da zone residenziali:

- a) su autorizzazione del Comune fino e non oltre le ore 1.00 del giorno successivo;
- b) su autorizzazione del Comune previo parere dell'ARPA di Cremona, fino e non oltre le ore 2.00 del giorno successivo.

5. Le attività suddette possono essere svolte, previa comunicazione dell'evento all'ufficio comunale competente, indicando:

- a) la tipologia dell'intrattenimento;
- b) l'esistenza dei presupposti indicati al comma 1 punto 2;
- c) le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa, nel rispetto di quanto previsto in materia al comma 1 del presente articolo.

6. I gestori dei suddetti esercizi, già autorizzati ad effettuare trattenimenti musicali in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore del presente atto.

Articolo 11 - Deroghe generali

1. All'esercente è consentito effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio.
2. E' fatta salva la facoltà dell'esercente di chiudere l'esercizio per motivi personali quali: malattia, lutto o simili, l'effettuazione di ferie, con l'obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 12, .
3. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
4. Il Sindaco, per esigenze di pubblica utilità connesse alla necessità di garantire idonei servizi di somministrazione all'utenza, anche in orario notturno, può autorizzare, orari in deroga all'orario massimo di apertura e ai limiti di apertura e chiusura dell'esercizio di cui al precedente articolo 2, delle attività di somministrazione.
5. Il Sindaco può autorizzare la deroga all'orario di cui al precedente articolo 10, comma 1°, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 25 e dalle disposizioni stabilite sia dal presente atto sia legislative e regolamentari in materia di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
6. Il Sindaco può autorizzare, previa richiesta dell'esercente e sentito in merito il parere degli uffici comunali competenti in materia, la deroga all'orario di cui al precedente articolo 10, comma 1° dei

pubblici esercizi individuati dall'articolo 2, punto 1, lett. a), per non più di due giorni all'anno. L'autorizzazione verrà rilasciata nel rispetto delle condizioni e delle disposizioni stabilite dal presente atto nonché per quanto previsto da norme legislative e regolamentari.

7. Con cadenza biennale ed entro il mese di gennaio, sentita la Commissione Comunale dei p.e. di cui all'art. 20, della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003, il Sindaco può apportare modifiche al piano generale degli orari, al fine di migliorare il servizio all'utenza.

Articolo 12 - Programmi di apertura per turno degli esercizi

1. Il Sindaco al fine di assicurare all'utenza specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno.

Articolo 13 - Orario giochi leciti

1. Nei pubblici esercizi, si possono effettuare giochi leciti, se debitamente autorizzati, fra le ore 12.00 e le ore 1.00 del giorno successivo.
2. Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i giochi leciti possono essere effettuati durante tutto l'orario di apertura.
3. Negli esercizi autorizzati come sale-giochi, l'orario di apertura deve essere compreso fra le ore 12.00 e le ore 24.00.

CAPO II° ORARI DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO

Articolo 14 - Orario delle discoteche, sale da ballo

1. Le attività delle discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione, locali di arte varia, poste negli spazi al chiuso, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 15.00 e le ore 3.00 del giorno successivo.
2. I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura del locale fino a due ore, dalle ore 19.30 e le ore 21.30.
3. Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezz'ora di comporta sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto al comma 1 del presente articolo.
4. I gestori dei suddetti locali, già autorizzati ad effettuare attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore del presente atto.

Articolo 15 - Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, concerti, al chiuso

1. Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali teatri, cinematografi, concerti, manifestazioni sportive, le rispettive attività al chiuso, devono concludersi entro le ore 2.00 del giorno successivo.
2. E' fatto obbligo al responsabile di indicare mediante cartello l'orario d'inizio delle rappresentazioni.

Articolo 16 - Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, all'aperto

1. Le attività teatrali all'aperto, devono svolgersi dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
2. Le attività cinematografiche all'aperto, devono svolgersi dalle ore 20.00 alle ore 24.00.
3. Le attività sportive all'aperto invece, devono terminare alle ore 24.00.
4. Si applicano in ogni attività le disposizioni indicate al precedente articolo 15, comma 2°.

Articolo 17 - Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto

1. In occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore 9.00 e le ore 1.00 del giorno successivo.

CAPO III° DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18 - Turni di chiusura

1. Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di riposo settimanale ma, a discrezione del gestore qualora lo vogliano, hanno la facoltà di osservare una o più giornate di riposo nel corso della settimana.

Articolo 19 - Chiusura facoltativa per ferie

1. Al fine di garantire durante le ferie estive l'apertura di un sufficiente numero di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il Comune, sentito il parere della Commissione Comunale dei p.e., predispone programmi di apertura per turno degli esercizi.

Articolo 20 - Scelta dell'orario

1. I titolari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
2. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia dell'esercizio.
3. In caso di apertura di un nuovo esercizio, di subingresso, di trasferimento in altra sede e di modifica dell'autorizzazione, la scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune al momento della relativa domanda o comunque prima del rilascio della autorizzazione. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l'orario prescelto dal precedente titolare.
4. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto; modifiche per comprovati motivi, nel corso dell'anno, possono essere comunicate dall'esercente almeno 2 giorni prima, purché non contrastino con le esigenze dell'utenza.
5. L'orario comunicato al Comune diviene obbligatorio e vincolante per l'esercente e per l'accesso ai locali da parte dei clienti.

Articolo 21 - Cartello orario

1. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
2. Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare:
 - a) l'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana;
 - b) l'eventuale giorno o gli eventuali giorni di chiusura settimanale;
 - c) i turni di apertura obbligatoria estiva ed il relativo orario.

Articolo 22 - Esclusione di applicazione

1. Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione localizzate:
 - a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - b) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle strade extraurbane, urbane principali e nell'interno di stazioni ferroviarie, di autostazioni, ecc.;

- c) somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali non adibiti in modo esclusivo a tale attività;
- d) somministrazioni effettuate in via diretta a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- e) somministrazioni effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose (vedi parrocchie, oratori, luoghi di formazione e educazione religiosa, nonché ricreativi e sportivi ad essi collegati), in stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 23 - Riduzione, modifica degli orari, deroghe

1. Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, nonché gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale di riduzione.
2. Sono autorizzate deroghe ai limiti massimi di cui al precedente articolo 2, punto 1) nelle seguenti occasioni:
 - ✧ per la lettera a) possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3.00 del giorno successivo:
 - a) ricorrenze natalizie (dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo);
 - b) ultima di carnevale (martedì grasso);
 - c) sabato (vigilia) e domenica di Pasqua, 14 e 15 di agosto.
 - d) 31 dicembre: con possibilità di posticipare la chiusura alle ore 5.00 del giorno successivo
 - ✧ per la lettera b) possibilità di posticipare la chiusura alle ore 4.00 del giorno successivo:
 - a) ricorrenze natalizie (dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo);
 - b) ultima di carnevale (martedì grasso);
 - c) sabato (vigilia) e domenica di Pasqua, 14 e 15 di agosto.
 - d) 31 dicembre: con possibilità di posticipare la chiusura alle ore 6.00 del giorno successivo

Articolo 24 - Insonorizzazione

1. Le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale effettuate nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, esterno ed abitativo previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia di inquinamento acustico. Pertanto, ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione.

Articolo 25 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge Regionale Lombardia 30/2003 e s.m.i., e precisamente ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3, 17-quater del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e relativo regolamento di esecuzione e del codice penale.
2. Fatta salva la competenza dell'Autorità giudiziaria per gli illeciti di rilievo penale, le violazioni delle disposizioni stabilite dal vigente regolamento comunale in materia di somministrazione, per le quali non sia prevista apposita sanzione dalla legge regionale 30/2003, e da altre norme vigenti, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
3. L'inosservanza dei provvedimenti di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale).
4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dalla L.R. 5.12.1983 n. 90.
5. L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.
6. La sanzione accessoria è applicata indipendentemente dall'avvenuta oblazione della sanzione pecuniaria.
7. Si ha recidiva quando viene commessa la medesima violazione almeno due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

8. La sospensione dell'attività, come sanzione accessoria, può essere posticipata, fatta salva la necessità di intervenire in via immediata ove sussistano ragioni di tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, fino a un massimo di trenta giorni, in presenza di situazioni d'interesse pubblico adeguatamente motivate, o qualora ne possa derivare un danno economico ingiusto a carico dell'esercente.
9. Salvo i casi in cui disponga direttamente la legge, saranno applicate nei casi previsti e in aggiunta a quelle pecuniarie, le sanzioni accessorie indicate di seguito.
 - a) in caso di mancato rispetto dell'orario è soggetta alla sanzione amministrativa di cui al precedente punto 2), nonché alla sospensione dell'attività illegittimamente condotta, determinata, ai sensi dell'art. 17- quater del predetto TULPS, come segue:
 - 1) nel caso di prima infrazione accertata, sarà adottato un provvedimento:
 1. **di diffida**, a seguito di ulteriore violazione della norma, sarà adottato un provvedimento di sospensione dell'attività **per un giorno**, ai sensi dell'art. 10 del TULPS (escluso l'eventuale turno di chiusura settimanale) nell'ipotesi di ulteriore recidiva, verranno adottati provvedimenti gradualmente di sospensione dell'attività **per tre giorni, poi per cinque**, sempre esclusi i normali turni di chiusura settimanale e poi per un numero di giorni di volta in volta raddoppiati (compresi i turni di chiusura settimanali).
Se l'inosservanza determina pregiudizio per gli interessi dei residenti, persistendo ancora la violazione e configurandosi quindi un abuso costante, si potrà disporre la riduzione dell'orario e nei casi estremi, la revoca dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 10 del TULPS).
 - b) In caso di mancata osservanza di una o più delle prescrizioni relative all'intrattenimento (disciplinato dall'art. 26 del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (approvato con delibera di C.C. n. 2005/00055 del 26.09.2005)), è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 (cinquecentosedici) a € 3.098,00 (tremilanovantotto), quindi oblazione di € 1.032,00, determinata ai sensi dell'art. 17-bis del TULPS nonché alla sospensione dell'attività illegittimamente condotta, determinata, ai sensi dell'art. 17- quater del predetto TULPS, come segue:
 - 1) nel caso di prima infrazione accertata, sarà adottato un provvedimento:
 1. **di diffida**, a seguito di ulteriore violazione della norma, sarà adottato un provvedimento di sospensione dell'attività **per un giorno**, ai sensi dell'art. 10 del TULPS (escluso l'eventuale turno di chiusura settimanale) nell'ipotesi di ulteriore recidiva, verranno adottati provvedimenti gradualmente di sospensione dell'attività **per tre giorni, poi per cinque**, sempre esclusi i normali turni di chiusura settimanale e poi per un numero di giorni di volta in volta raddoppiati (compresi i turni di chiusura settimanali).
Se l'inosservanza determina pregiudizio per gli interessi dei residenti, persistendo ancora la violazione e configurandosi quindi un abuso costante, si potrà disporre la riduzione dell'orario e nei casi estremi, la revoca dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 10 del TULPS).
 10. Qualora in circostanze del tutto particolari, che si verificano tra le ore 24.00 e le ore 5.00 antimeridiane, chiaramente accertate dagli organi di vigilanza ed alle quali siano riconducibili situazioni non tollerabili, anche indirettamente imputabili all'attività del pubblico esercizio, quali: intralcio del traffico veicolare, disturbo della quiete pubblica, problemi di ordine pubblico, ecc., anche a causa dello stazionamento dei clienti dopo l'orario di chiusura, può essere disposta la riduzione, temporanea, dell'orario di apertura dell'esercizio e/o del plateatico esterno alle ore 24.00.

Articolo 26 - Distributori automatici

1. L'autorizzazione per l'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività non è soggetta a limiti numerici ma, alle modalità procedurali previste per le attività aperte al pubblico dalla normativa regionale e dalle disposizioni presenti nel Regolamento comunale vigente.
2. Per i distributori da collocare su marciapiedi e su aree esterne all'esercizio, il Comune può negare l'installazione per motivi viabilistici, di intralcio alla circolazione pedonale ed estetici.
3. In ogni caso l'attività è soggetta a nulla osta sanitario.

Articolo 27 - Somministrazione di alcolici

1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, il Sindaco con propria ordinanza può vietare, anche su richiesta dell'autorità di P.S., la somministrazione di bevande di superalcolici ed eventualmente alcolici nell'ambito di impianti sportivi, luna park e manifestazioni temporanee, al chiuso e all'aperto.

Articolo 28 - Attività accessorie libere

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, l'autorizzazione comunale di cui all'art. 3 della legge regionale e la denuncia per le attività che lo prevedono, abilitano oltre ad effettuare l'attività di somministrazione anche:
 - 1) all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e immagini, compresi mangianastri, juke-box e pay-tv alle seguenti condizioni:
 - a) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - b) l'attività sia organizzata al solo scopo di allietare la permanenza della clientela all'interno dell'esercizio;
 - c) la stessa deve essere svolta con carattere di complementarietà rispetto all'attività principale senza predisposizione di particolari attrezzature;
 - d) il volume deve essere mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete e al riposo;
 - e) non deve essere corrisposto dagli avventori nessun prezzo sotto forma di biglietto, prenotazione o tessera associativa;
 - f) gli impianti elettrici eventualmente realizzati allo scopo devono essere a norma, è necessario che l'esercente disponga di documentazione di rispondenza alle normative vigenti a firma di tecnico abilitato, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza;
 - g) devono essere osservati gli orari stabiliti dall'ordinanza sindacale.
 - 2) alla pratica di giochi leciti alle carte;
 - 3) all'installazione e all'uso di flipper, bigliardini, calcetti, e simili apparecchi di tipo lecito, ad eccezione di quelli per i quali la legge prescrive una preventiva denuncia (videogiochi) e nel rispetto dei limiti numerici fissati dalle norme vigenti in materia.

Articolo 29 - Attività a carattere temporaneo

1. La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, feste, fiere o altre riunioni straordinarie di persone, sia su aree pubbliche che private, può essere autorizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie da:
 - a) operatori in possesso dell'autorizzazione del commercio su area pubblica di cui al D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., purché abilitati alla somministrazione;
 - b) titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 30/2003 e s.m.i.;
 - c) soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale.
2. Le attività di cui al punto precedente sono consentite per la sola durata della manifestazione a cui sono abbinata e per non più di giorni 15 consecutivi, salvo deroga concedibile dal Comune per eventi tradizionali o di particolare rilievo e interesse per la città.
3. Nell'effettuare tale attività, l'interessato deve presentare al Comune, almeno 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una preventiva dichiarazione di inizio attività, in carta libera, contenente oltre alle sue generalità:
 - a) per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, gli estremi dell'autorizzazione commerciale in corso di validità;
 - b) per i soggetti di cui alla lettera c), dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali;nonché i seguenti dati:
 - a) denominazione, data, orario, luogo di svolgimento e organizzatore della manifestazione;
 - b) tipologia di attrezzature utilizzate per la vendita (banco mobile, automarket, ecc.);
 - c) tipologia dei prodotti che si intendono somministrare;
 - d) copia della denuncia di inizio attività produttiva ai fini igienico-sanitari.

4. Qualora le attività complementari di somministrazione siano organizzate autonomamente e al di fuori del programma della manifestazione al cui interno si svolgono, è rilasciata distinta concessione di suolo pubblico per lo spazio effettivamente utilizzato, non applicandosi l'esenzione dal pagamento del COSAP eventualmente concessa all'organizzazione dell'iniziativa principale.
5. Fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, non è soggetta alla dichiarazione di cui al precedente comma 3, l'offerta gratuita di prodotti alimentari effettuata nell'ambito di manifestazioni occasionali a titolo di assaggio o di degustazione.
6. Fatto salvo l'obbligo della dichiarazione di cui al precedente comma 3, per la somministrazione nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale e politico sono richiesti esclusivamente i requisiti di cui all'art. 5 della legge regionale, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
7. L'esercizio dell'attività è sempre subordinato al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Articolo 30 - Disciplina transitoria

1. Tutti i pubblici esercizi, di qualsiasi tipologia, nonché quelli svolgenti le attività di cui al precedente art. 6, già autorizzati ad orari diversi da quelli previsti ai succitati articoli 2 e successivi, devono adeguare i propri orari a quelli previsti dal presente atto entro i 30 (trenta) giorni successivi alla sua entrata in vigore.
2. Gli esercizi di somministrazione che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza effettuano un orario determinato, a seguito di provvedimento comunale emesso a tutela dell'inquinamento acustico o per altri motivi, devono continuare ad osservare detto orario fino all'eventuale modifica e/o revoca del provvedimento sanzionatorio.
3. Le successive disposizioni integrano e modificano le norme stabilite dal vigente Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi per la somministrazione di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 31 - Norme finali

1. La presente ordinanza entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
2. La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
3. La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
f.to Bruno Bruttomesso

Allegato A) Tabella Orari Attività

Denominazioni di esercizio	Orari (*)	
	apertura	chiusura
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo	ore 5.00	ore 2.00 del giorno successivo
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale	ore 5.00	ore 2.00 del giorno successivo
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo	ore 5.00	ore 2.00 del giorno successivo
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza"	ore 5.00	ore 2.00 del giorno successivo
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura	ore 5.00	ore 2.00 del giorno successivo
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini	ore 5.00	ore 2.00 del giorno successivo
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia, caffetterie, sala da the e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere	ore 5.00	ore 2.00 del giorno successivo
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina	ore 5.00	ore 2.00 del giorno successivo
i) disco-bar, piano bar, american-bar, e simili: in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento	ore 5,00	ore 2.00 del giorno successivo
l) discoteche, sale da ballo: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima	ore 15.00	ore 3.00 del giorno successivo
(*) si intende che l'orario di apertura non può avvenire prima dell'orario indicato e che l'orario di chiusura non può avvenire oltre l'orario indicato. - per le tipologie di attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) deve essere garantita comunque una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di 4 (quattro) ore		